

## PROVINCIA DI TORINO

### Determinazione del Dirigente del Servizio Valutazione Impatto Ambientale

N. 02-159642/1999

**OGGETTO:** Istanza di “rimodellamento” della discarica di 1° categoria di rifiuti urbani non pericolosi e fanghi biologici sita in regione Pozzo a Chivasso (TO). Proponente: Azienda Intercomunale Servizi Ambientali di Chivasso  
Procedura di verifica *ex art.* 10 legge regionale 14 dicembre 1998, n.40

### Il Dirigente del Servizio Valutazione Impatto Ambientale

#### Premesso che:

La società Azienda Intercomunale Servizi Ambientali, corrente in Chivasso (TO), via Paolo Regis n.7, in data 9 luglio 1999 ha presentato domanda di autorizzazione *ex artt.* 27 e 28 D.Lgs.5 febbraio 1997, n.22 relativamente al “rimodellamento” della discarica di I categoria di rifiuti urbani non pericolosi e fanghi biologici sita in regione Pozzo a Chivasso (TO);

con nota del 16/07/1999 questo dipartimento informava il richiedente circa la necessità di sottoporre l’istanza presentata alla valutazione *ex art.* 10, legge regionale 14 dicembre 1998, n.40 – *Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*, secondo le modalità previste dall’art.4, comma 1;

in data 4 agosto 1999 è stato pubblicato sul B.U.R. l’avviso al pubblico recante notizia dell’avvenuto deposito degli elaborati relativi alla centrale in oggetto, allegati alla domanda di avvio della fase di verifica della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale;

il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 30 giorni, e su di esso non sono pervenute osservazioni;

#### Considerato che:

- il progetto di cui all’oggetto insiste interamente al di sopra di una discarica esistente originariamente autorizzata con deliberazione della giunta della Regione Piemonte n.52-38875 del 03/07/1990 per una capacità complessiva di 1.464.000 m<sup>3</sup> di cui m<sup>3</sup> 1.200.000 di rifiuti;
- con D.G.P. n.57-142879/1997 del 24/07/1997 è stato già autorizzato un ampliamento mediante sopraelevazione della discarica, per un ulteriore volume di 93.945 m<sup>3</sup> di RSU, che ha portato la capacità complessiva dell’impianto a 1.557.495 m<sup>3</sup> di rifiuti;
- rispetto alla discarica attualmente autorizzata il presente progetto non modifica la superficie complessiva di smaltimento (107.826 m<sup>2</sup>), né le caratteristiche dimensionali quali la profondità massima di scavo (-14,60 m), la sopraelevazione massima rispetto al caposaldo topografico (+14,00 m), il volume di copertura finale (170.000 m<sup>3</sup>) e la pendenza massima delle scarpate del rilevato (18°).

Si realizzano invece un aumento del volume dei rifiuti stoccati (+35.947 m<sup>3</sup>, pari ad un aumento del 2,76% del volume autorizzato di 1.285.000 m<sup>3</sup>), un aumento del volume degli infrastrati (+3.774 m<sup>3</sup>,

pari ad un aumento del 3,67% del volume autorizzato di 1.557.495 m<sup>3</sup>). Tale aumento delle capacità di stoccaggio è ottenuto tramite un progetto di “risagomatura” con deposizione di un nuovo quantitativo di rifiuti in corrispondenza dell’incremento di rilevato autorizzato nel 1997, giungendo ad uniformare la pendenza delle scarpate;

- nell’area di regione Pozzo sono presenti altri impianti di smaltimento di rifiuti solidi urbani e di rifiuti assimilabili (discarica “Chivasso1”) per cui si sono verificati, nel passato, fenomeni di inquinamento delle acque sotterranee e migrazioni di biogas nel sottosuolo;
- a seguito delle problematiche evidenziate nel paragrafo precedente sono stati emanati dalla Provincia alcuni provvedimenti finalizzati alla salvaguardia dell’ambiente e alla tutela della salute pubblica, prescrivendo in particolar modo la bonifica del sottosuolo e delle acque sotterranee e l’allestimento di un opportuno sistema di monitoraggio.

#### **Considerato che:**

- l’intervento in oggetto si configura come un incremento volumetrico della capacità della discarica di modesta entità rispetto alla volumetria utile complessiva (come su descritto si realizza un aumento del 2,55% rispetto al volume già autorizzato);
- che tale intervento non determina un ampliamento della superficie utile dell’impianto, né un aumento dell’altezza finale della discarica rispetto a quanto autorizzato;
- l’istruttoria sul progetto ha portato ad evidenziare quanto segue:
  - la realizzabilità tecnica dell’intervento nonché le opportune modalità gestionali relative alla ulteriore sistemazione di rifiuti sono soprattutto da verificarsi da un punto di vista della correttezza e conformità tecnico-progettuale e pertanto dovranno essere oggetto di specifico approfondimento nell’ambito dell’istruttoria per l’approvazione del progetto a norma dell’art.27 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22;
  - occorre una verifica specifica delle attuali condizioni di sicurezza e di efficienza dei settori di discarica interessati dall’ampliamento;
  - la viabilità di accesso deve essere realizzata attraverso la località “cascina Coccarello”, a sud dell’impianto, escludendo pertanto ogni possibilità di accesso attraverso la Strada Provinciale n.82;
- l’attuale intervento di sistemazione finale, di recupero ambientale e di mitigazione dell’impatto sul paesaggio risulta effettuato in maniera parziale, per cui la presente istanza di rimodellamento costituisce un’occasione per la revisione complessiva a livello progettuale della sistemazione finale;
- il progetto in esame debba essere inserito e giustificato all’interno della progettazione territoriale di bacino prevista dal Programma Provinciale di Gestione Rifiuti, con riferimento in particolare alle azioni previste per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata evidenziata dal programma stesso
- è stata segnalata la necessità di verificare la possibile interferenza dell’attività della discarica con i pozzi di approvvigionamento per acque destinate al consumo umano del comune di Chivasso.

#### **Ritenuto:**

- che le attività di monitoraggio già avviate nell’area e le conoscenze ambientali presenti presso la Provincia forniscano un adeguato quadro della situazione ambientale, per cui non si ritengono necessari ulteriori approfondimenti di carattere generale derivanti dalla redazione di uno Studio di Impatto Ambientale;

- di poter escludere il progetto in esame ai sensi dell'art.10, comma 3 della legge regionale 14 dicembre 1998, n.40, dalla fase di valutazione, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni che dovranno essere opportunamente verificate nell'ambito dell'istruttoria per l'approvazione del progetto *ex artt.*27 e 28, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22;
  - verifica della sostenibilità tecnico-progettuale dell'intervento, con particolare riferimento ai dispositivi di raccolta e smaltimento del percolato, estrazione e combustione del biogas, raccolta e smaltimento delle acque meteoriche;
  - verifica delle attuali condizioni di sicurezza e di efficienza dei settori della discarica interessati dall'ampliamento, con particolare riferimento all'integrità strutturale e alla garanzia delle condizioni di sicurezza delle celle interessate, da effettuarsi mediante valutazioni di dati provenienti dall'attività di monitoraggio nonché da attività specifiche integrative di tale monitoraggio;
  - definizione della viabilità di accesso all'impianto, che dovrà essere esclusivamente avvenire attraverso la località "cascina Coccarello", a sud dell'impianto, escludendo pertanto ogni possibilità di accesso attraverso la Strada Provinciale n.82;
  - redazione di adeguato e dettagliato progetto di sistemazione e recupero dell'area comprendente la fase "post-chiusura" ai fini del recupero ambientale e della mitigazione di impatto sul paesaggio;
  - inserimento e giustificazione del progetto all'interno della progettazione territoriale di bacino prevista dal Programma Provinciale di Gestione Rifiuti, con riferimento in particolare alle azioni previste per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata evidenziata dal programma stesso;
  - verifica delle possibili interferenze dell'attività della discarica con i pozzi di approvvigionamento per acque destinate al consumo umano del comune di Chivasso.

Visto il verbale della conferenza dei servizi svoltasi in data 8 settembre 1999, ove risulta l'uniforme considerazione espressa dai partecipanti di sottoporre il progetto presentato alla procedura di valutazione;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, degli articoli 3, 16 e 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e 3 dell'articolo 35 dello Statuto;

vista la legge regionale 4 dicembre 1998, n.40;

visto il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22 e s.m.i.;

visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto;

## **DETERMINA**

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

1. Di escludere, ai sensi dell'art.10, comma 3 della legge regionale 14 dicembre 1998, n.40, il progetto di "rimodellamento" della discarica di 1° categoria di rifiuti urbani non pericolosi e fanghi biologici sita in regione Pozzo a Chivasso (TO), presentato dall'Azienda Intercomunale Servizi Ambientali di Chivasso, con sede in via Paolo Regis n.7, dalla fase di valutazione di

impatto ambientale (art.12 della legge regionale 14 dicembre 1998, n.40), subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni dettagliate in premessa che dovranno essere opportunamente verificate per gli aspetti tecnico-progettuali e gestionali nell'ambito dell'istruttoria per l'approvazione del progetto *ex artt.27 e 28, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22*:

- verifica della sostenibilità tecnico-progettuale dell'intervento, con particolare riferimento ai dispositivi di raccolta e smaltimento del percolato, estrazione e combustione del biogas, raccolta e smaltimento delle acque meteoriche;
- verifica delle attuali condizioni di sicurezza e di efficienza dei settori della discarica interessati dall'ampliamento, con particolare riferimento all'integrità strutturale e alla garanzia delle condizioni di sicurezza delle celle interessate, da effettuarsi mediante valutazioni di dati provenienti dall'attività di monitoraggio nonché da attività specifiche integrative di tale monitoraggio;
- definizione della viabilità di accesso all'impianto, che dovrà essere esclusivamente avvenire attraverso la località "cascina Coccarello", a sud dell'impianto, escludendo pertanto ogni possibilità di accesso attraverso la Strada Provinciale n.82;
- redazione di adeguato e dettagliato progetto di sistemazione e recupero dell'area comprendente la fase "post-chiusura" ai fini del recupero ambientale e della mitigazione di impatto sul paesaggio;
- inserimento e giustificazione del progetto all'interno della progettazione territoriale di bacino prevista dal Programma Provinciale di Gestione Rifiuti, con riferimento in particolare alle azioni previste per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata evidenziata dal programma stesso;
- verifica delle possibili interferenze dell'attività della discarica con i pozzi di approvvigionamento per acque destinate al consumo umano del comune di Chivasso.

2. Di dare atto che si è provveduto a dare informazione circa l'assunzione del presente atto all'Assessore competente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla sua conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

PM-TG/tg/home/ws-eco4/utenti/derrico/determinazione1

DATA: 03/09/1999

**Il Dirigente del Servizio**  
***dottorssa Paola Molina***